



Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali e sanatoria degli effetti del D.L. n. 64 del 2019

D.L. 75/2019 / A.C. 2107

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2107
D.L.	75/2019
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64
Iter al Senato:	Sì
Date:	
approvazione del Senato:	24 settembre 2019
presentazione:	25 settembre 2019
assegnazione:	25 settembre 2019
Commissione competente :	II Giustizia
Pareri previsti:	I Affari costituzionali, V Bilancio e VI Finanze

Il disegno di legge [A.C. 2107](#), approvato dal Senato il 24 settembre, reca in primo luogo la conversione in legge del [decreto-legge n. 75 del 2019](#), il quale prevede misure urgenti finalizzate ad assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali. Nel corso dell'esame in Senato è stata inoltre inserita nell'articolo 1 del disegno di legge di conversione la sanatoria degli effetti prodotti dal [decreto-legge n. 64 del 2019](#) (c.d. decreto *golden power*), non convertito in legge dal Parlamento.

Sanatoria degli effetti del D.L. 64/2019 (art. 1, d.d.l. conversione)

Durante l'esame al Senato è stato **inserito un comma all'articolo 1 del disegno di legge di conversione** del provvedimento in esame, per fare **salvi gli effetti del [decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64](#)**, relativo all'esercizio dei poteri speciali del Governo (cd. *golden power*) in alcuni settori industriali e produttivi e **decaduto per mancata conversione** in legge.

In particolare, le norme dispongono che rimangono **validi gli atti e i provvedimenti adottati** e sono **fatti salvi gli effetti** prodotti e i rapporti giuridici sorti in base al decreto-legge non convertito.

Si ricorda in questa sede che, per salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale, il legislatore ha organicamente disciplinato, con il [decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21](#) – come successivamente modificato nel tempo – la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo, anche per aderire alle indicazioni e alle censure sollevate in sede europea. Sono stati in particolare definiti, anche mediante il rinvio ad atti di normazione secondaria (DPCM), l'ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio da parte dello Stato (in particolare, del Governo) dei suddetti poteri speciali. Si tratta di poteri esercitabili nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché di taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Il decaduto [decreto-legge n. 64 del 2019](#) modificava la predetta disciplina dei poteri speciali prevedendo:

- in linea generale, l'allungamento dei termini per l'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo e un arricchimento del contenuto dell'informativa resa all'esecutivo dalle imprese detentrici degli asset strategici;
- l'ampliamento dell'oggetto di alcuni poteri speciali (con riferimento al potere di veto da parte dell'esecutivo, esso veniva esteso anche all'adozione di atti o operazioni da parte delle società che detengono gli asset strategici);
- specifiche integrazioni agli obblighi di notifica finalizzati all'esercizio dei poteri speciali;
- modifiche alla disciplina dei poteri speciali in tema di tecnologie 5G, per rendere il procedimento sostanzialmente simmetrico rispetto a quello per l'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale;

con riferimento ai settori dei trasporti e delle comunicazioni, novelle volte a rendere la definizione di soggetto esterno all'Unione europea simmetrica a quanto disposto in tema di tecnologia 5G e a precisare i criteri per determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.

Il Consiglio dei ministri, nella [riunione del 5 settembre 2019](#), ha deliberato l'esercizio dei poteri speciali, anche ai sensi del richiamato decreto-legge n. 64 del 2019, con riferimento ad alcune **operazioni** riguardanti le **comunicazioni elettroniche basate su tecnologia 5G** e l'acquisizione di componenti ad **alta intensità tecnologica**.

Come anticipato, il decreto-legge n. 64 è [decaduto](#) per mancata conversione in legge ([comunicato del Ministero della Giustizia pubblicato nella G.U. S.G. n. 212 del 10 settembre 2019](#)).

Si ricorda infine che sulla disciplina dei poteri speciali interviene il **decreto-legge n. 105 del 2019 in tema di sicurezza cibernetica**, il cui disegno di legge di conversione ([A.C. 2100](#)) è all'esame della Camera al momento di redazione del presente lavoro. Il richiamato provvedimento:

- contiene specifiche disposizioni di **raccordo** tra le disposizioni in tema di sicurezza cibernetica e la normativa sui poteri speciali governativi, con riferimento ai servizi di **comunicazione a banda larga** basati sulla **tecnologia 5G (articolo 3)**;
- estende l'**ambito operativo dei poteri speciali** nei settori **ad alta intensità tecnologica**, ampliando il perimetro dei beni che possono essere inclusi nell'ambito di applicazione di tale disciplina, nel caso in cui sussista un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, attraverso il rinvio alle norme europee. Inoltre, ai fini della verifica del pericolo, viene ricompreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti. Si prevede che, fino all'entrata in vigore delle norme secondarie che individuano puntualmente i settori rilevanti, debbano essere notificati al Governo gli acquisti, da parte di soggetti esterni all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono specifici beni e rapporti, fra cui le infrastrutture e le tecnologie critiche legate alla gestione dei dati e alla cybersicurezza, nonché le infrastrutture finanziarie. La notifica in particolare riguarda gli acquisti rilevanti, ovvero in grado di determinare l'insediamento stabile dell'acquirente, in ragione dell'assunzione del controllo della società. A seguito della notifica, il Governo può, sulla base di specifici criteri, esercitare poteri speciali imponendo condizioni e impegni diretti a garantire la tutela degli interessi essenziali dello Stato, nonché opponendosi all'acquisto della partecipazione (**articolo 4**).

Disposizioni per assicurare la continuità delle funzioni del Garante privacy

Il decreto-legge in conversione consta di **due articoli**.

L'**articolo 1**, dispone, al **comma 1**, che il Presidente e i componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali **continuino ad esercitare** le proprie **funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione** e a quelli **indifferibili e urgenti**, fino all'insediamento del nuovo Collegio e comunque, **non oltre il 7 ottobre 2019** (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto- legge in conversione). Nel corso dell'esame in Senato il testo è stato modificato individuando il termine ultimo per l'esercizio delle funzioni del Collegio nel **31 dicembre 2019**.

Il **Garante per la protezione dei dati personali** è un'**autorità amministrativa indipendente** istituita dalla [legge 31 dicembre 1996, n. 675](#) (c.d. legge sulla *privacy*), successivamente disciplinata dal [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#) (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato da ultimo dal [decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101](#). Il Garante è anche l'autorità di controllo designata anche ai fini dell'attuazione del [Regolamento generale sulla protezione dei dati personali \(UE\) 2016/679](#).

I **compiti** del Garante sono definiti dal [Regolamento \(UE\) 2016/679](#) (artt. 57 e 58) e dal [Codice in materia di protezione dei dati personali](#) (art. 154), come da ultimo modificato dal citato [decreto legislativo del 2018](#), oltre che da vari altri atti normativi italiani e internazionali.

In base all'[art. 153 del d.lgs. n. 196 del 2003](#), il **Garante per la protezione dei dati personali è composto dal Collegio**, che ne costituisce il vertice, e dall'**Ufficio**, composto dal personale amministrativo a supporto delle attività del Garante stesso. Il Collegio dell'Autorità è composto da **quattro membri**, i quali durano in carica **sette anni** e non possono essere confermati. I componenti del Collegio - che eleggono nel loro ambito il Presidente e un vicepresidente - sono **eletti due dalla Camera** dei deputati e **due dal Senato** della Repubblica con voto limitato.

Quanto al **procedimento di nomina** dei membri del Collegio dell'Autorità, i componenti devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una **procedura di selezione** il cui avviso deve essere pubblicato nei siti *internet* della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i *curricula* devono essere pubblicati negli stessi siti *internet*. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica.

Per quanto riguarda le **incompatibilità**, per tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti **non possono esercitare**, a pena di decadenza, **alcuna attività professionale o di consulenza, anche non remunerata**, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive. Per i componenti del

collegio, per i dipendenti dell'ufficio e per il segretario generale è previsto, inoltre, l'**obbligo di astensione per due anni** (dalla cessazione dell'incarico o del servizio) **dalla trattazione di procedimenti** davanti al Garante e dalla presentazione, per conto altrui, di reclami, richieste di parere e interPELLI.
E' imposto in capo ai componenti del Collegio l'**obbligo del segreto**, anche dopo la cessazione del mandato sulle informazioni riservate acquisite nello svolgimento delle proprie funzioni.
Al Presidente spetta un'**indennità** di funzione pari alla retribuzione in godimento al **primo presidente della Corte di cassazione** e che agli altri componenti un'indennità pari ai due terzi di quella spettante al presidente (art. 153 del d.lgs. n. 196 del 2003).

Si ricorda che gli attuali membri del Collegio sono stati eletti nelle rispettive sedute di Camera e Senato del 6 giugno 2012 e si sono insediati il 19 giugno 2012. La scadenza del Consiglio dell'Autorità era dunque prevista per il 19 giugno 2019.

In conformità al parere del Consiglio di Stato del 7 dicembre 2010, n. 5388 è stato consentito all'attuale collegio di operare in regime di **prorogatio fino al 17 agosto 2019**.

Il regime di *prorogatio* non può avere durata superiore a **60 giorni** dalla scadenza naturale del mandato del Collegio. Il **Consiglio di Stato**, nel citato **parere n. 5388 del 2010**, ha infatti precisato come la durata del periodo di *prorogatio* sia desumibile in via interpretativa dall'articolo 1, comma 15, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e come il termine di sessanta giorni ivi previsto **non sia ulteriormente prorogabile**.

Stante l'improrogabilità del termine desumibile dalla predetta fonte normativa, ed in vista della sua scadenza, allo scopo di garantire la funzionalità del Garante per la protezione dei dati personali per un ulteriore periodo di tempo, in attesa del rinnovo del Collegio è stato adottato il decreto-legge n. 75 del 2019 in conversione.

Si ricorda che i membri *in prorogatio* sono [Antonello Soro](#) (Presidente), [Augusta Iannini](#) (vice-presidente), [Giovanna Bianchi Clerici](#) (componente), [Licia Califano](#) (componente). In particolare la nomina di Antonello Soro e di Giovanna Bianchi Clerici è stata comunicata dalla Camera dei deputati al Garante per la protezione dei dati personali in data 6 giugno 2012; la nomina di Augusta Iannini e di Licia Califano è stata comunicata dal Senato della Repubblica al Garante per la protezione dei dati personali in data 8 giugno 2012.

L'**articolo 2** dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.

Senato: Dossier n. 160/1

Camera: n. 189 /1

25 settembre 2019

Camera	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	 CD_giustizia
	Servizio Studi Dipartimento Finanze	st_finanze@camera.it - 066760-9496	 CD_finanze

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
gi0099a